Sentenza del 11/03/2020 n. 6846 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

Svolgimento del processo

C.M., D.L.C., D.L.M. ed D.L.A. propongono ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva accolto l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza n. 474/4/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia in accoglimento del ricorso proposto avverso cartella esattoriale con cui era stato richiesto il pagamento del contributo dovuto al Consorzio indicato in epigrafe per l'anno 2008.

Il Consorzio resiste con controricorso; il Concessionario è rimasto intimato.

Motivi della decisione

1.1. Con il primo motivo di ricorso i contribuenti lamentano violazione della L.R. n. 8 del 2005, art. 2 avendo i Giudici di appello affermato l'inapplicabilità al presente caso della suddetta disposizione legislativa in quanto il Consorzio risultava avere presentato entro i termini previsti dalla predetta legge il piano di contribuenza e sul rilievo che tale legge disciplinava, dunque, solo i Consorzi che non avevano presentato i piani di contribuenza.

1.2. La doglianza è infondata ancorchè per ragioni diverse da quella indicata dalla CTR, la cui motivazione sul punto va corretta ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c..

1.3. Come contestato anche dal Consorzio controricorrente, ai sensi della L.R. Puglia n. 12 del 2005, art. 24 il Consorzio del Gargano era escluso dall'applicazione delle norme di cui alla L.R. n. 8 del 2005 cit. ("Interpretazione autentica della L.R. 11 agosto 2005, n. 8. Le disposizioni contenute nella L.R. 11 agosto 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica), vanno riferite a tutti i Consorzi di bonifica della Puglia a eccezione di quelli del Gargano e di Capitanata").

2.1. Con il secondo motivo di ricorso i contribuenti lamentano nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per avere la CTR affermato la debenza del contributo consortile in ragione della ricomprensione dell'immobile nel perimetro di contribuenza in mancanza di un motivo di appello sul punto.

2.2. La censura va parimenti disattesa in quanto il vizio di ultra o extra petizione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo alla

parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, ma non ricorre tale violazione qualora il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad un'autonoma qualificazione giuridica dei fatti allegati, ad argomentazioni giuridiche diverse e a diversa valutazione delle prove, essendo il giudice libero di individuare l'esatta natura dell'azione, di porre alla base della pronuncia considerazioni di diritto diverse, di rilevare - indipendentemente dall'iniziativa della controparte - la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una pretesa della parte, attenendo ciò all'esatta applicazione della legge (cfr. Cass. nn. 20398/2005, 12750/2003).

2.3. Va dunque escluso in ogni caso che nella fattispecie ricorra il lamentato vizio di ultrapetizione essendosi limitata la CTR a qualificare autonomamente la fattispecie posta a fondamento della pretesa del Consorzio.

3.1. Con il terzo motivo di ricorso i contribuenti lamentano violazione del R.D. n. 215 del 13/2/1933 e delle L.R. nn. 27/2003, 12/2011 e 4/2012, in quanto i Giudici di appello avevano desunto il vantaggio per il fondo di parte ricorrente per via delle opere di manutenzione eseguite a cura del Consorzio sul territorio nel suo complesso, affermando così un obbligo di contribuenza indifferenziato e generalizzato a prescindere dal beneficio dei singoli immobili in contrasto con la norma indicata.

3.2. La censura è infondata.

3.3. L'esistenza di un beneficio o vantaggio diretto per il contribuente cui subordinare il pagamento dei contributi consortili è questione già affrontata e risolta da questa Corte con unanime giurisprudenza secondo la quale la adozione del cd. "perimetro di contribuenza" esonera il Consorzio dall'onere della prova della esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica (cfr. Cass. nn. 19509/2004, 4605/2009; SU n. 26009/2008, 17066/2010, SU n. 11722/2010) riversandosi sul contribuente la prova della inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa, ovvero la estinzione o modificazione del diritto di credito vantato dal Consorzio.

3.4. L'indicata interpretazione della regola di riparto ha ricevuto ulteriore precisazione nelle decisioni rese a SS.UU. in data 30.10.2008 nn. 26009, 26010 e 26012 e, quindi, nella sentenza delle SSUU 14.5.2010 n. 11722 che hanno circoscritto la presunzione di persistenza del diritto del Consorzio, avente titolo nel provvedimento di perimetrazione, all'ipotesi in cui il consorziato non contesti specificamente la legittimità del Piano di classificazione e riparto o la inesattezza del suo contenuto, in quanto, in tal caso, venendo meno il presupposto che determina la presunzione di legittimità della pretesa contributiva viene conseguentemente meno anche la giustificazione dell'inversione dell'onere probatorio che fa gravare sul consorziato la prova della difformità della pretesa rispetto all'an od al quantum dovuto in base ai criteri stabiliti dagli atti amministrativi presupposti.

3.5. Ne consegue che nell'ipotesi in questione ritorna in vigore la ordinaria disciplina codicistica ex art. 2697 c.c. secondo cui colui che intende far valere un diritto (il Consorzio) è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa.

3.6. Poichè nella fattispecie concreta sottoposta all'esame di questa Corte non risultano denunciati vizi di legittimità del Piano di classificazione o del provvedimento di perimetrazione nè risulta contestato che l'immobile dei contribuenti fosse "ricompreso nell'area delimitante i confini del Consorzio" le censure dei contribuenti si risolvono in generiche contestazioni circa l'assenza di benefici derivanti al fondo da cui deriverebbe la mancata realizzazione del presupposto impositivo (e cioè il nesso di derivazione causale dalle opere di bonifica del concreto e diretto vantaggio per il fondo di proprietà del contribuente).

3.7. Persiste quindi l'attuale presunzione di legittimità della pretesa tributaria avanzata dal Consorzio, fondata sul presupposto impositivo del conseguimento o della conseguibilità del vantaggio R.D. n. 215 del 1933, ex art. 11 (come valutato nel Piano), non dovendo l'ente pubblico fornire ulteriori elementi probatori del credito, poichè in tal caso l'onere della prova contraria si trasferisce sul consorziato il quale, ove contesti la inesistenza dei fatti costitutivi del diritto di credito (come nella specie, per assenza di un concreto vantaggio conseguito dal fondo per mancato funzionamento degli impianti di bonifica) è tenuto ad assolvere compiutamente all'onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico, nonchè all'onere di indicare ed esperire i relativi mezzi di prova (cfr. Cass. n. 9100/2012);

4. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va, pertanto, respinto e i ricorrenti, soccombenti, vanno condannati, in solido, in favore del Consorzio controricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata, sulla base del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore del Consorzio controricorrente delle spese processuali liquidate in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 8 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 11 marzo 2020

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza